



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

CONCESSIONE EDILIZIA N. 38 / 2011

Pratica n. 09/08

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

Vista la domanda prot. n. 5915 del 03/03/2008 presentata dal **Sig. Barbagallo Antonino** nato il 02/01/1923 in Acì Sant'Antonio C.F. BRB NNN 23°02 A029X e residente in via Bellini n. 33 Acì Catena, nella qualità di proprietario del terreno sito in via Silvio Pellico fraz. Monterosso con la quale viene richiesto il rilascio della Concessione Edilizia per il progetto di una palazzina bifamiliare su terreno censito al N.C.T. al fg. 1 part .n. 214 della estensione complessiva di mq.di 2.094 , dei quali 1.994 ricadenti in Z.T.O. "C/3" e la restante parte di mq. 100,00 ricadente in Z.T.O. "E"

Vista la Direttiva impartita con nota n° 19189 del 24/07/09 avente per oggetto "Edificazione nelle aree di espansione Zona "C";

Visto l'atto di divisione del 20/08/1976, notaio Dott. Giuseppe Di Bartolo rep. 69811 e racc. 4290, dal quale risulta che il richiedente ha titolo per ottenere la richiesta Concessione Edilizia;

Visto l'art. 6 della legge n° 127/1997 recepito dall'art. 2 della L. R. n° 23/1998 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto il progetto delle opere, la relazione tecnica e tutti gli elaborati allegati alla predetta istanza, redatto dal Dott. Ing. Orazio Raneri ove vengono rappresentati e descritti gli interventi proposti;

Visto che si tratta di lotto intercluso in fascia edificabile prospiciente su strada urbanizzata

Visto il parere sanitario espresso in data 28/10/2010;

Vista la richiesta di Autorizzazione allo scarico del 03/03/2008 prot. 5916 ed i grafici e relazioni allegate;

Visto il parere dell'Ufficio Urbanistica del 17/10/2008;

Visto il parere favorevole della C. C. E. del 18/11/2008 verbale n. 25/06;

Visto l'atto di assunzione vincoli urbanistici e parcheggio del 20/05/2009, registrato a Giarre il 26/05/2009 al n° 984 S.3

Vista la Polizza fidejussoria n° 54/00064CM della SARA assicurazione di € 17.594,18, a garanzia delle opere di urbanizzazione da realizzare;

Visto lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio e le norme di attuazione ;

Vista la legge 28 gennaio 1977 n° 10, la L. R. n°71 del 27-12-1978, il T.U. delle Leggi Comunali e Provinciali ;

Vista l'attestazione di versamento di €. 350,00 V.C.Y. n. 0206 del 09/06/2011 per diritti di segreteria;

Vista la deliberazione concernente l'incidenza degli oneri concessori;

Visti tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione, il calcolo dei contributi relativi all'incidenza delle spese per oneri di Urbanizzazione e del costo di costruzione;

Salvi i diritti dei terzi e, salva la piena osservanza di ogni prescrizione di legge, regolamento edilizio, strumenti urbanistici, regolamenti di igiene e di polizia urbana.

DISPONE

Art. 1 – Titolare della Concessione

Sig. Barbagallo Antonino nato in Aci Sant'Antonio il 02/01/1923 C.F. BRB NNN 23A02 A029X e residente in via Bellini n. 33 nella qualità proprietario dell' immobile in premessa citato

Art. 2 – Oggetto della Concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, di eseguire i lavori di costruzione di una palazzina bifamiliare su terreno censito al N.C.T. al fg. 1 part. 214 della estensione complessiva di mq. di 2.094, dei quali 1.994 ricadenti in Z.T.O. "C/3" e la restante parte di mq. 100,00 ricadente in Z.T.O. "E"

La superficie del terreno interessato dall'intervento totalmente asservita, è di mq. 1.881,00. che insieme ai 213,00 mq. da cedere al comune, secondo la convenzione sopra citata, costituiscono la particella 214 di mq. 2094,00, per una superficie coperta, complessiva, di progetto pari a mq. 216,32 ed un volume urbanistico complessivo pari a mc. 713,86, secondo il progetto costituito da n. 2 tavole e relazione tecnica che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 – Titolo della Concessione

Contributo per il rilascio della concessione con versamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Il contributo che i concessionari devono corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 6 della legge 28/01/1977 n° 10, è così determinato:

Oneri di Urbanizzazione nella misura di Euro € 13.249,24 pari a €/mc. 18,56 a norma della Delibera della G.M. n. 195 del 30/12/2010. Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale così come segue: vcy 0205 del 09/06/2011 di euro 3.312,31 per la prima rata; la rimanente somma di €. 9.936,24 garantita con polizza fidejussoria n. 54/03912GP della società SARA Assicurazioni, in tre rate semestrali di euro 3.312,31/cad. con le scadenze seguenti:

2^ rata di €. 3.312,31 con scadenza il 15/04/2012;

3^ rata di €. 3.312,31 con scadenza il 15/10/2012;

4^ rata di €. 3.312,31 con scadenza il 15/04/2013;

Il contributo che il concessionario deve corrispondere come costo di costruzione di cui alla delibera della G.M. n. 195 del 30/12/2010, è di Euro 5.677,98. Tale somma risulta garantita con polizza fidejussoria n. 54/03912GP della società SARA Assicurazioni, in tre rate annuali di €. 1.892,66/cad. con le scadenze seguenti:

1^ rata di €. 1.892,66 con scadenza il 15/10/2012/2012;

2^ rata di €. 1.892,66 con scadenza il 15/10/2012/2013;

3^ rata di €. 1.892,66 con scadenza il 15/10/2012/2014;

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la

nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate

le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;

2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;

3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;

4) la data e il numero della presente concessione;

5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori:

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 02/02/1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile: dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV. FF. . Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CASSA EDILE;

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da

apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Il rilascio del certificato di Abitabilità/agibilità resta subordinato alla cessione delle aree a verde e parcheggio pubblico e per opere di urbanizzazione secondarie, così come individuate nella tavola delle sistemazioni esterne dei grafici allegati.

Li, 11 OTT 2011

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Giovanni Oliveri)



IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
(Dott. Arch. Giovanna Gurreri)

RELATA DI NOTIFICA

NOTIFICATO il 03-11-11 consegnandone copia nelle mani del sig. Paolo Dario nella qualità di tecnico secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Aci Sant'Antonio li 03-11-11

Il Concessionario

Paolo Dario

